



DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL MELANOMA

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma

La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Nel caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio, la Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato di maggio. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Versione in vigore dal 12 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma
Estremi	Legge 15 maggio 2026, n. 99
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-diagnosi-precoce-del-melanoma-e/art-1-istituzione-della-giornata-nazionale-per-la-prevenzione-del-melanoma>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it